

**Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Padova**

# **Holding: nuovo inquadramento fiscale in base al D.lgs. n. 142/2018 29/05/2019 Padova**



## **INDICE**

- La nuova normativa e il contesto di riferimento
- La qualificazione civilistica e le regole contabili
- La nuova definizione di intermediari finanziari
- Le Holding



## **LA NUOVA NORMATIVA**

- Il D. Lgs. n. 142 del 29/11/2018 recepisce in Italia le Direttive ATAD 1 e ATAD 2 le cui aree di intervento attengono a:
  - ✓ deducibilità interessi passivi (art. 1)
  - ✓ entry/exit tax (artt. 2 e 3)
  - ✓ CFC (art. 4)
  - ✓ dividendi e plusvalenze (art. 5)
  - ✓ disallineamenti da ibridi (artt. da 6 a 11)
- Inoltre, all'art. 12 introduce una norma di coordinamento in materia di intermediari finanziari e società di partecipazioni



## LE FINALITA' DELL' ART. 12

- Introduce nel TUIR il nuovo art. 162-bis per definire la nozione di **intermediari finanziari** e di **società di partecipazione (holding)** con riferimento a:
  - ✓ IRES
  - ✓ IRAP
  - ✓ Anagrafe Tributaria
- Recepisce nell'ordinamento tributario gli effetti della riforma della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, in tema di bilanci e vigilanza, creando corrispondenza tra normativa civilistica e fiscale
- Adegua i riferimenti contenuti nelle disposizioni tributarie conseguenti all'abrogazione del D. Lgs. 87/1992
- **Decorrenza:** dagli esercizi in corso al 31/12/2018



## **IL CONTESTO DI RIFERIMENTO – LA RIFORMA DEL SETTORE FINANZIARIO**

### **Vigilanza**

- **D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141:** abroga il registro di cui all'art. 113 TUB con conseguente riduzione del perimetro degli intermediari finanziari soggetti alla vigilanza di Banca d'Italia
- **D.M. 2 aprile 2015, n. 53:** regolamento per l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico

### **Bilanci**

- **Direttiva 2013/34/UE:** bilanci d'esercizio, bilanci consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari
- **D.lgs. 18 agosto 2015, n. 136:** abrogazione del D.lgs. n. 87/1992 - che prevedeva le regole di bilancio per i soggetti finanziari - introduzione di regole di bilancio per **confidi minori e operatori del microcredito (intermediari non IFRS)** - Provvedimento Bankitalia 2 agosto 2016; per gli intermediari IFRS rinvio al D.lgs. 28.2.2005, n. 38 (IAS/IFRS)
- **D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139:** modifiche al codice civile nella parte relativa ai bilanci d'esercizio delle aziende industriali (D.lgs. n. 127/1991) - impatto a partire dai bilanci 2015
- **Art. 1, co. 1070-1071 L. 30 dicembre 2018, n. 145:** le banche e gli intermediari finanziari vigilati che non possiedono titoli quotati **possono, dal bilancio 2018, non adottare** i principi contabili internazionali



## LE CATEGORIE DI SOGGETTI A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL SETTORE FINANZIARIO

- i. i **soggetti** autorizzati ad erogare **finanziamenti nei confronti del pubblico** iscritti nell'apposito albo dell'art 106 TUB, sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, nonché le **società capogruppo di gruppi bancari** di cui all'art. 59 comma 1 lett. b e bis del TUB così come richiamate dall'art. 2 del D.lgs. n. 38 del 2005;
- ii. i **confidi** di cui all'art. 112 del TUB e gli **operatori del microcredito** di cui all'art. 111 TUB, sottoposti al controllo di organismi di categoria e alla vigilanza della Banca d'Italia;
- iii. *“altri soggetti quali le **holding di partecipazione finanziaria**, gli intermediari finanziari che non operano nei confronti del pubblico e altri operatori finanziari (es. merchant bank – esclusi dai soggetti vigilati dal DM n. 53/2015) **che non sono iscritti in alcun albo o elenco e non sono sottoposti ad alcuna forma di controllo**”* (Relazione illustrativa al D.lgs. n. 136 del 2015).



## LE REGOLE CONTABILI

- i soggetti sub i) redigono il bilancio secondo i principi IAS/IFRS; se **non possiedono titoli quotati** possono redigere il bilancio secondo la disciplina del D.lgs. n. 136/2015 (Legge di bilancio 2019)
- i soggetti sub ii) redigono il bilancio secondo la disciplina dello stesso D.lgs. n. 136 del 2015
- **i soggetti sub iii), in quanto estranei al perimetro degli intermediari finanziari redigono il bilancio in base alle regole ordinarie previste dal codice civile e dal D.lgs. n. 127/1991 e successive modificazioni (D.lgs. n. 139/2015) o possono facoltativamente adottare i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS**



## **ART. 162-BIS E NUOVE DEFINIZIONI FISCALI**

**Intermediari  
Finanziari**

**Società di  
partecipazione  
finanziaria**

**Società di  
partecipazione  
non finanziaria e  
assimilati**

- Sono superate tutte le precedenti definizioni fiscali:
  - ✓ Banche
  - ✓ Banche e altri enti e società finanziari indicati nell'art. 1 del D. Lgs. n. 87/1992
  - ✓ Enti creditizi e finanziari





## INTERMEDIARI FINANZIARI

- **Intermediari IFRS:** soggetti ex art. 2, c. 1, lett. c) D.lgs. n. 38/2005 e soggetti con stabile organizzazione nello Stato aventi le medesime caratteristiche. ———→ es. le Banche
- **Intermediari non IFRS:** i confidi e gli operatori del microcredito. Sono società che redigono il bilancio ex D.lgs. n. 136/2015
- Soggetti che esercitano in via **esclusiva o prevalente** attività di **assunzione di partecipazioni** negli intermediari non IFRS



## SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

- **Holding finanziarie:** società che esercitano in via **esclusiva o prevalente** l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari e cioè in
  - ✓ Banche
  - ✓ Confidi
  - ✓ Operatori del microcredito
  - ✓ Altri intermediari finanziari



## SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE NON FINANZIARIA E ASSIMILATI

- Soggetti che esercitano in via **esclusiva o prevalente** l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli «intermediari finanziari» (**Holding industriali**)
- Soggetti che pur svolgendo oggettivamente un'attività finanziaria come definita dall'art. 2 del D.M. n. 53/2015 non la svolgono nei confronti del pubblico (es. **società captive** di gruppi industriali, finanziamento alla filiera commerciale, finanziamenti a dipendenti del gruppo, società che acquistano crediti deteriorati, società di mutuo soccorso, società di riscossione tributi, finanziarie regionali)




## UNA SINTESI DELLE DEFINIZIONI DELL'ART. 162-BIS

<b>a) Intermediari finanziari</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>1) Soggetti autorizzati ad erogare finanziamenti verso il pubblico (Banche)</li><li>2) Confidi</li><li>3) Microcredito</li><li>4) Holding con partecipazioni prevalenti in intermediari diversi da quelli autorizzati ad erogare finanziamenti verso il pubblico</li></ul>
<b>b) Società di partecipazione finanziaria</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>1) Holding con prevalenza di partecipazioni in intermediari finanziari</li></ul>
<b>c) Società di partecipazione non finanziaria</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>1) Holding industriali</li><li>2) Soggetti assimilati (società <i>captive</i>)</li></ul>



## UN QUADRO RIASSUNTIVO





## HOLDING

HOLDING FINANZIARIE



Società che esercitano in via  
**ESCLUSIVA** o **PREVALENTE** attività di  
assunzione di **PARTECIPAZIONI** in  
**INTERMEDIARI FINANZIARI** (IFRS –  
non IFRS)

HOLDING INDUSTRIALI



Società che esercitano in via  
**ESCLUSIVA** o **PREVALENTE** attività di  
assunzione di **PARTECIPAZIONI** in  
**SOGGETTI DIVERSI** dagli  
**INTERMEDIARI FINANZIARI**

Fondamentale elemento della **PREVALENZA**